



BANCA POPOLARE  
DI MILANO

***CONVENZIONE***  
***PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI***  
***INFORMATICI***  
***IN DANNO DEI SISTEMI E SERVIZI***  
***DI HOME BANKING E MONETICA DI***  
***BANCA POPOLARE DI MILANO***

*Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, dott. Roberto Sgalla*

e

*Banca Popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano (MI), partita IVA, codice fiscale 00715120150 e iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari n. 5584.8 e Banca Popolare di Mantova, società per azioni con sede legale in Piazza Martiri di Belfiore, 7 – 46100 Mantova (MN), Partita IVA 01906000201, codice fiscale 00103200762, iscrizione all'Albo delle Banche 1462.10 appartenente al Gruppo Bancario Bipiemme, entrambe rappresentate dal Chief Operating Officer della Banca Popolare di Milano, Sig. Giovanni Sordello, munito di apposita delega (di seguito anche: la Banca),*

### **PREMESSO CHE**

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*», all'articolo 39 prevede che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;

- il Ministro dell'Interno, con la direttiva del 28 aprile 2006, avente ad oggetto il «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia», ha affidato alla competenza primaria della Polizia di Stato ed, in particolare alla Specialità della Polizia Postale e delle Comunicazioni, il compito di contrastare la commissione dei reati concernenti i mezzi di pagamento in tutti i casi in cui l'utilizzo distorto dello strumento informatico o delle tecnologie di rete rappresenti il modo esclusivo o prevalente di perpetrazione degli stessi;
- l'art. 53 comma 1 D.Lgs. 196/2003 autorizza le forze di polizia al trattamento di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati;
- che la Banca si avvale di sistemi informatici e reti telematiche per la gestione di servizi di home banking e monetica, ritenuti vitali in rapporto al correlato interesse della comunità nazionale e che, pertanto, risulta necessario prevenire e contrastare ogni forma di attacco informatico, anche tentato, agli stessi;

### **CONSIDERATO CHE**

- i crimini informatici in materia di sistemi e di servizi di home banking e monetica rappresentano un fenomeno delinquenziale reale e in costante crescita, attuato con l'utilizzo di metodologie e tecniche sempre più evolute ad opera di gruppi criminali organizzati anche a livello internazionale;

- l'accertamento ed il contrasto di dette manifestazioni delinquenziali per essere efficacemente attuati presuppongono iniziative e attività coordinate e multilaterali, da realizzarsi soprattutto attraverso forme di partenariato pubblico-privato, con il necessario concorso di organismi investigativi specializzati;
- nei colloqui preliminari tra i rappresentanti del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Banca, si è condivisa l'opportunità di predisporre un piano di collaborazione per incrementare l'attività di contrasto dei crimini informatici nello specifico settore.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

1. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Banca Popolare di Milano, di seguito denominate anche "Parti", con la presente convenzione intendono definire un piano di collaborazione che favorisca il contrasto del crimine informatico.

2. La parte pubblica opera per mezzo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che agisce direttamente o attraverso l'attività coordinata dei dipendenti Uffici territoriali; la Banca agisce direttamente ed in modalità consortile tramite specifiche unità organizzative della capogruppo.

## Articolo 2

1. Le Parti si impegnano a collaborare nel contrasto al crimine informatico principalmente mediante lo scambio di dati e informazioni in tempo reale (qualificati, certi e riscontrabili), utili a prevenire e reprimere la commissione di crimini informatici in danno degli istituti bancari e dei loro clienti.

2. Lo scambio dei dati e informazioni per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente «la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo», e della normativa vigente in materia di circolazione, utilizzo e accesso alle informazioni di polizia, nonché di quella sulla segretezza degli atti d'indagine.

3. Le modalità operative della collaborazione tra le Parti sono definite nell'Allegato Tecnico approvato il 12 aprile 2011, a seguito ed in attuazione della convenzione quadro, per il settore bancario, sottoscritta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da ABI – Associazione Bancaria Italiana in data 13 dicembre 2010, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

4. Nell'Allegato Tecnico sono definiti:

- i soggetti interessati allo scambio;
- la tipologia e il formato delle informazioni che vengono scambiate;
- le modalità di aggregazione e presentazione dei dati e delle informazioni scambiate;

- il canale di comunicazione e i protocolli di scambio informativo;
- le risorse coinvolte e i flussi di processo;
- le modalità di identificazione dei referenti bancari;
- le modalità di identificazione dei referenti della polizia postale e delle comunicazioni;
- le modalità di aggiornamento e manutenzione delle liste di contatto;
- il processo di gestione delle segnalazioni e del flusso informativo.

### **Articolo 3**

1. Le Parti potranno sviluppare attività formativa congiunta, rivolta ai rispettivi ambiti operativi, riguardante i sistemi, le tecnologie informatiche e le possibili procedure d'intervento per contrastare il crimine informatico.
2. Tali attività saranno realizzate mediante:
  - l'interscambio di studi, analisi aggregate e ricerche, condotte dalle Parti ovvero da organismi terzi, che siano utili ad elevare il livello di conoscenza della materia degli attacchi informatici, della diffusione di virus attraverso le reti telematiche e delle frodi informatiche;
  - la partecipazione congiunta a iniziative di comunicazione tendenti a far conoscere al pubblico il fenomeno delle frodi informatiche;
  - la partecipazione congiunta a progetti di ricerca in materia di sicurezza informatica e di prevenzione delle frodi in danno ai clienti del servizio bancario, da sviluppare a livello sia nazionale sia internazionale.

#### **Articolo 4**

1. Le Parti si impegnano a definire e realizzare, in forma congiunta e con le modalità operative ritenute più opportune, le procedure e le tecnologie necessarie a rendere efficace la strategia di collaborazione, in coerenza con l'articolo 39, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. La Parte pubblica, attraverso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, provvede agli adempimenti previsti dalla presente convenzione fornendo servizi specialistici finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica, facendo riferimento alle risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La Banca, qualora si renda indispensabile per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla presente convenzione e dall'Allegato tecnico, si impegnerà a valutare l'opportunità di farsi carico di eventuali oneri aggiuntivi, non previsti dal presente accordo.

#### **Articolo 5**

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, al termine dei quali si rinnova tacitamente di anno in anno in assenza di espressa disdetta, formulata dalle Parti secondo le modalità definite nell'Art. 6.
2. Le Parti procedono annualmente a una verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi operativi da conseguire nell'anno successivo.

### **Articolo 6**

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, dando comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno tre mesi.

### **Articolo 7**

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione viene esaminata bonariamente dalle Parti. Ove la bonaria composizione non fosse possibile, è competente a decidere il foro di Roma.

### **Articolo 8**

1. Ai fini della presente convenzione, la Banca elegge domicilio in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Letto, approvato e sottoscritto.

Redatto in n 3 copie originali.

Roma,

Il Direttore Centrale

Per la Polizia Stradale,

Ferroviaria, delle

Comunicazioni e per i Reparti

Speciali della Polizia di Stato

*Roberto Sgalla*

Banca Popolare di Milano

COO

*Giovanni Sordello*





BANCA POPOLARE  
DI MILANO